

TI_GERICHTE 14.2025.15 vom 23. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2025.15

FR: TI_GERICHTE 14.2025.15 du 23 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 14.2025.15 del 23 giugno 2025

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione di servizi di personale temporaneo a ore. Approvazione del conteggio delle ore lavorative. Prova del potere di rappresentanza dell'escusso. Diritto di essere sentito

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che se la documentazione prodotta nel complesso indizia senza dubbio a favore del rapporto intercorso tra le parti, l'istante non ha però addotto documenti idonei a ottenere il rigetto dell'opposizione. In effetti, i contratti di locazione di servizi, pur essendo firmati dalla convenuta, non possono valere come titolo di rigetto, poiché non vertono su alcun debito concreto con un importo determinato o determinabile al momento della loro sottoscrizione. Costituiscono invero un'offerta, la cui accettazione non comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, al momento della sottoscrizione, neppure determinabili. A mente del Pretore i rapporti d'intervento prodotti dall'istante potrebbero invece assurgere a valido riconoscimento di debito se fossero controfirmati dall'escussa, ciò che tuttavia non è il caso. Non è d'altronde sufficiente che i rapporti siano stati accettati per via elettronica dall'escussa, rappresentata da PI 1, come sostiene l'istante, ritenuto che questa persona non è iscritta a registro di commercio quale organo della società convenuta e che, in ogni caso, l'accettazione su una piattaforma digitale non può sostituire una firma manoscritta della debitrice. Infine, poiché non recano la firma manoscritta della convenuta, nemmeno le fatture agli atti possono rappresentare, secondo la legge, un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. Il Pretore ha quindi respinto l'istanza.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 ribadisce che la documentazione da essa prodotta nel suo insieme configura invece un valido titolo di rigetto e che l'importo finale dovuto è facilmente determinabile moltiplicando la tariffa oraria, prevista nei contratti di locazione di servizi firmati dalle parti, per il numero di ore prestate dagli operai, confermato dalla CO 1 sulla piattaforma "_____". Il calcolo dettagliato figura del resto nelle fatture. La RE 1 spiega che la CO 1 aveva accesso alla piattaforma "_____", che le permetteva di conoscere in ogni momento lo stato delle missioni assegnate agli operai e di convalidare il numero di ore di lavoro fornito. Dai documenti prodotti risulta che tutti i rapporti d'intervento degli operai messi a disposizione dalla reclamante sono stati convalidati dalla CO 1 tramite tale PI 1. Per la reclamante il rigetto dell'opposizione dell'escussa avrebbe quindi dovuto essere accordato. Negandolo, secondo lei il Pretore ha accertato i fatti in modo manifestamente errato. Evidenzia inoltre che il primo giudice, siccome la CO 1 non ha eccepito nulla in merito ai crediti dovuti, avrebbe dovuto statuire in base agli elementi

presentati nell'istanza.

E. 5

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi).

E. 5.1

Nella sentenza 14.2020.10 del 5 giugno 2020 (consid. 4.3.4.1, massimata in RtiD 2021 I 756 n. 39c), la Camera ha già avuto modo di giudicare che l'opposizione a un'esecuzione volta all'incasso di salari a cottimo, di rimborsi spese o di pretese per ore supplementari pattuiti in un contratto di lavoro sottoscritto dalla datrice di lavoro può essere rigettata in via provvisoria se il lavoratore produce un conteggio delle ore di lavoro o delle spese da rimborsare allestito o approvato dal datore di lavoro (Veuillet/Abbet in : Abbet/Veuillet (a cura di), *La mainlevée de l'opposition*, 2 a ed. 2022, n. 176 e 178 ad art. 82 LEF). Non è necessario che il conteggio sia firmato dal datore di lavoro (se lo fosse, costituirebbe esso stesso un riconoscimento di debito). Il titolo di rigetto è infatti il contratto di lavoro, non il conteggio, il quale funge solo da prova dell'importo della prestazione riconosciuta nel contratto di lavoro. Il meccanismo giuridico alla base del ragionamento è analogo a quello che conduce la giurisprudenza a considerare che un titolo di rigetto può essere dedotto anche da un riconoscimento di debito che non menziona e splicitamente l'importo riconosciuto o che è subordinato a una condizione sospensiva, purché l'escutente dimostri l'entità del debito o la realizzazione della condizione con altri documenti. I bollettini o i rapporti di lavoro, unitamente ai contratti di locazione di servizi, sono rilevanti solo se sono allestiti o approvati da rappresentanti autorizzati dell'escusso, ciò che l'escutente deve dimostrare, in particolare nel caso in cui l'escusso contesta di averli firmati (sentenza della CEF 14.2020.191 del 9 giugno 2021 consid. 5.2).

E. 5.2

Nel caso in esame, come rilevato dal Pretore, il conteggio delle ore risultante dalla piattaforma " _____ " è stato approvato da tale PI 1, il cui potere di rappresentanza dell'escussa non è stato dimostrato dall'istante e non è notorio (art. 151 CPC), siccome egli non è menzionato nell'estratto del registro di commercio tra le persone aventi diritto di firma per la CO 1. Ora, solo un rappresentante i cui poteri di rappresentanza sono dimostrati può vincolare l'escusso in una causa di rigetto dell'opposizione. Per ottenere il rigetto, i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell'organo della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) conferiti dall'escusso devono di principio essere documentati dall'istante, pena la reiezione dell'istanza (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142; sentenze della CEF 14.2024.4 del 26 giugno 2024 consid. 5 e 5.2 [caso del conteggio firmato dall'architetto], 14.2014.63 del 5 agosto 2014 consid. 6.3 e 14.2013.4 del 20 febbraio 2013, consid. 4.2 e i rimandi).

E. 5.2.1

Nel caso di specie l'istante non ha dimostrato i poteri di rappresentanza di PI 1 e nemmeno con il reclamo spiega chi è costui né in base a quale atto giuridico era abilitato ad approvare il conteggio delle ore. Il rigetto non poteva quindi essere concesso. D'altronde nemmeno dai contratti di locazione di servizio firmati dalla CO 1 risulta che PI 1 fosse abilitato ad

approvare i conteggi. Inoltre, la reclamante non ha prodotto una procura o una ratifica dell'operato di PI 1 e neppure ha allegato e dimostrato l'esistenza di circostanze da cui de-durre l'esistenza di una procura o di una ratifica per atti concludenti (sentenza della CEF 14.2019.222 dell'8 maggio 2020 consid. 5.1.2) .

E. 5.2.2

La reclamante allega però che la CO 1 non ha presentato osservazioni e quindi non ha contestato che PI 1 potesse validamente rappresentarla, di modo che il Pretore avrebbe dovuto considerare tale circostanza dimostrata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario).

E. 5.2.2.1

In linea di massima, l'opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l'escutente produce un titolo di rigetto, ossia un documento firmato dall'escusso o un atto pubblico in cui egli riconosce il credito posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF), oppure un attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 149 cpv. 2 LEF) o dopo fallimento se vi è indicato che il fallito ha riconosciuto il credito (art. 265 cpv. 1 LEF). Il giudice del rigetto non può legittimamente fondarsi su un'allegazione del creditore non contestata dal debitore per stabilire l'esigibilità del credito posto in esecuzione ove la circostanza allegata non risulti dagli atti (sentenza 5A_ 399/2021 del 2 giugno 2023, consid. 5.3.2-5.3.3; sentenza della CEF 14.2023.112 del 30 aprile 2024, RtiD 2024 II 720 n. 34c, consid. 5.3.2).

E. 5.2.2.2

Vero è, tuttavia, che secondo l'opinione comune , a meno che il titolo prodotto dall'escutente non sia d'acchito sospetto – ciò che il giudice verifica d'ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti (di fatto) esatti e le firme che vi sono apposte sono reputate autentiche (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 143; sentenza della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n. 61c consid. 6.2 e in rinvii). Il giudice pronuncia il rigetto provvisorio ove l' inesattezza o la falsificazione non sia resa verosimile seduta stante . Spetta all'escusso rendere verosimile che la firma non è stata apposta da una persona abilitata a rappresentare la società escussa . Solo in caso di contestazione attendibile sorge a carico dell'escutente l'obbligo di recare la prova piena che la firma figurante sul riconoscimento di debito è quella dell'escusso o di un suo valido rappresentante (citate DTF 132 III 140 consid. 4.1.1, pag. 142 [secondo cui l'ammissione dei poteri di rappresentanza in caso di mancata contestazione non è arbitraria] e 14.2019.222 consid. 5.1.1.1 ; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 59 ad art. 82 LEF e i rinvii; Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82). Nella fattispecie, i rapporti d'intervento (doc. E e F) non sono però firmati, sicché la presunzione di rappresentanza appena evocata non si applica.

E. 5.2.2.3

Non è invero necessario che il conteggio sia firmato dal datore di lavoro, ma dev'essere evidente che è stato allestito o approvato da lui o da suoi rappresentanti autorizzati, ciò che l'escutente deve dimostrare (sopra consid. 5.1). Orbene, nel caso all'esame è invece chiaro che i rapporti d'intervento sono stati allestiti dalla stessa escutente sulla piattaforma web InteriJob, procedendo all'importazione dei dati dal suo applicativo (SAM) e alla loro registrazione e validazione ("pda en tant que entreprise") . Non ha d'altronde dimostrato che rappresentanti autorizzati della CO 1 abbiano approvato tali rapporti, giacché manca ogni informazione sul potere di rappresentanza di PI 1, indicato solo come il "client CO 1" che avrebbe registrato e validato i rapporti. In mancanza di un valido riconoscimento del

numero delle ore prestate dagli impiegati interinali, le somme poste in esecuzione non possono ritenersi riconosciute nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF, sicché la decisione impugnata resiste alla critica.

E. 5.2.3

La reclamante si avvale anche a torto della giurisprudenza secondo cui il giudice del rigetto non dev'essere persuaso dell'esistenza dei fatti allegati, ma deve solo, basandosi su elementi oggettivi, avere l'impressione che tali fatti si siano verificati, senza escludere la possibilità che possano essersi svolti diversamente. Questo principio riguarda infatti le eccezioni dell'escusso, che in virtù dell'art. 82 cpv. 2 LEF devono solo essere rese verosimili, mentre secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF l'escutente deve portare la prova piena dell'esistenza del titolo esecutivo di rigetto da lui invocato (DTF 144 III 552 consid. 4.1.4; Staehelin, op. cit., n. 89a ad art. 82) e deve farlo per mezzo di documenti ("par titre": sentenze del Tribunale federale 5A_693/2022 del 6 marzo 2023 consid. 3.4 e 5A_399/2021 del 2 giugno 2023 consid. 5.3.2).

E. 6

La reclamante sostiene infine che la CO 1 ha pagato le fatture per ventidue mesi e le ha richiesto di conoscere il saldo del debito pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento. Sollevata per la prima volta con il reclamo (in prima sede avendo sostenuto al punto 79 che l'escussa "non ha mai pagato" gli importi dovuti), la censura è inammissibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo né l'eventuale richiesta (non documentata) di conoscere il saldo del debito né l'esistenza di precedenti pagamenti (non documentati) sono di rilievo per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione relativa al saldo insoluto, perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell'escusso – non dà titolo al rigetto provvisorio dell'opposizione (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.150 del 5 giugno 2024, consid. 5.3).

E. 7

In definitiva il reclamo va quindi respinto nella misura della sua ricevibilità. La decisione odierna, ad ogni modo, non priva l'escutente del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2), previa istanza di conciliazione. Nell'ambito di tale procedimento la RE 1 potrà dimostrare con altri mezzi di prova, che non sia un titolo di rigetto nel ristretto senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF, l'esistenza del credito posto in esecuzione. Essa ha altresì la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell'opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo questa volta i documenti – se ne è in possesso – che dimostrano che PI 1 era abilitato a rappresentare la CO 1 (sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 9).

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 79'411.80, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.